



COMUNE DI BORGO TICINO
Provincia di Novara

NUOVO
STATUTO COMUNALE

Approvato con deliberazione C.C. n. 02 in data 14.03.2023

TTOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 Comune

1. Il Comune di Borgo Ticino è Ente locale autonomo nell' ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni, e dalle norme del presente statuto.
2. Il Comune tutela la sua denominazione, che può essere modificata con l'osservanza delle norme di legge.

ART. 2 Stemma, gonfalone

1. Il Comune ha diritto di fregiarsi dello stemma e del gonfalone allo stesso attribuiti con decreto del Presidente della Repubblica. La custodia del gonfalone è stabilita nella sede del Comune di Borgo Ticino.

ART. 3 Territorio

1. Il comune di Borgo Ticino comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24.12.1954, n.1228 e s.m.i., approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.
2. I confini geografici che delimitano la superficie del territorio attribuito al Comune definiscono la circoscrizione sulla quale lo stesso esercita le sue funzioni e i suoi poteri.
3. Le modificazioni alla circoscrizione territoriale sono apportate con la legge regionale ai sensi dell'art. 133 della Costituzione previa consultazione della popolazione del Comune.
4. Il Comune può estendere i suoi interventi ai cittadini che si trovano al di fuori della propria circoscrizione od all'estero, attraverso la cura dei loro interessi generali sul proprio territorio e l'erogazione di forme di assistenza nelle località nelle quali dimorano temporaneamente.
5. La sede del Comune è posta in località Boro Ticino (NO), Via Circonvallazione n. 37, e può essere modificata soltanto con atto del Consiglio Comunale nel rispetto della normativa vigente.

ART. 4 Funzioni del Comune

1. Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo:
 - a) ha funzioni generali previste dall'art. 3 del D.Lgs. 18 giugno 2000 n. 267 e s.m.i. (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali) quali: autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello statuto e dei propri regolamenti, e delle leggi;
 - b) esercita altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione, concorrendo alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione secondo il principio di sussidiarietà, e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
 - c) esercita inoltre le funzioni fondamentali previsti per i Comuni disciplinate dalla Legge 7 agosto 2012, n.135, che ne ha definito all'articolo 19, le modalità di esercizio, anche associate.
2. Obiettivi preminenti del Comune sono: lo sviluppo economico e sociale finalizzato all'affermazione dei valori umani ed al soddisfacimento dei bisogni collettivi, e la promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini, la salvaguardia dell'ambiente e la valorizzazione del territorio, le pari opportunità fra uomini e donne e le azioni positive. Il Comune opera altresì per responsabilizzare tutti i soggetti al rispetto delle leggi e per diffondere la cultura e la pratica della legalità.

ART. 5 Esercizi delle funzioni del Comune

1. Il Comune svolge altresì funzioni sanitarie demandategli dalla legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale e che, comunque, non siano di competenza dello Stato o della Regione.

2. Nello svolgimento dell'attività sanitaria il Sindaco, quale autorità sanitaria locale, assume i provvedimenti necessari per assicurare lo stato di benessere fisico e psichico dei cittadini.

3. Il Comune esercita le funzioni amministrative relative all'assistenza scolastica concernenti le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, l'assolvimento dell'obbligo scolastico, nonché per gli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi, con particolare riferimento alle categorie più deboli.

4. Il Comune svolge funzioni amministrative nelle seguenti materie attinenti allo sviluppo economico della sua popolazione: a) fiere e mercati b) turismo ed industria alberghiera c) agricoltura e foreste d) artigianato e commercio.

5. Il Comune svolge altresì le funzioni amministrative concernenti la salvaguardia dell'ambiente ed il controllo e la vigilanza sull'inquinamento.

6. Il Comune inoltre si rende promotore di attività sportive, ricreative e culturali.

7. Nell'esercizio delle funzioni del Comune si osservano le norme statali e regionali vigenti e del presente statuto.

ART. 6 Compiti del Comune

1. Il Comune gestisce servizi in esecuzione sensi delle norme del Capo I - Tit. VI del presente statuto.

2. Il Comune gestisce inoltre i servizi elettorali, anagrafe, stato civile, statistica e leva militare. Le funzioni relative a questi servizi sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale del Governo.

3. Il Comune esercita, altresì, le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale che gli vengono affidate dalla legge, secondo la quale saranno regolati i relativi rapporti finanziari per assicurare le risorse necessarie.

4. Il Comune si impegna:

a) ad esercitare le funzioni amministrative che gli vengono delegate dalla Regione a condizione che le spese sostenute siano a totale carico della Regione nell'ambito degli stanziamenti concordati all'atto della delega. A tal fine il Comune riconosce alla Regione poteri di indirizzo, di coordinamento e di controllo;

b) a consentire alla Regione di avvalersi degli uffici comunali, secondo i principi di cui alla precedente lettera a).

ART. 7. Albo pretorio

1. Il Comune ha un albo pretorio on line sul proprio sito informatico, per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti, anche di terzi, che devono essere portati a conoscenza del pubblico, in osservanza della vigente normativa.

2. Il Segretario comunale a mezzo del messo comunale cura la pubblicazione degli atti e, su attestazione del messo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I ORGANI ISTITUZIONALI

ART.8 Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta, e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.
2. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
3. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è legale rappresentante del Comune; esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.
4. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

CAPO II CONSIGLIO COMUNALE

ART. 9 Elezione e composizione

1. Le norme relative alla composizione, all'elezione, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità e alla decadenza dei consiglieri sono stabilite dalla legge.

ART. 10 Durata in carica

1. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.
2. Il Consiglio rimane in carica fino alla elezione del nuovo, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili che dovranno essere motivati in relazione alla natura, all'urgenza ed improrogabilità degli atti proposti.

ART. 11 Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri comunali rappresentano gli elettori del Comune senza vincolo di mandato.
2. Entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione che ha efficacia immediata.
3. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti alla carica di Sindaco e dei Consiglieri, e dichiarare la ineleggibilità o la incompatibilità di essi, quando sussista una delle cause ivi previste, provvedendo alle sostituzioni. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non è detto esplicitamente, la surrogazione dei consiglieri ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili. Ove il Sindaco non risulti convalidabile si determina la necessità del rinnovo delle consultazioni elettorali.
4. La posizione giuridica dei Consiglieri è regolata dalla legge. Essi si costituiscono in gruppi, secondo le norme del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

5. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, anche attraverso le modalità telematiche, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato riguardanti l'accesso generalizzato di atti, dati e informazioni che siano riconducibili a un'attività amministrativa intesa in senso oggettivo e funzionale, e sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

6. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni osservando le procedure stabilite dal regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale previsto dal precedente comma 4.

7. L'esercizio dei diritti di cui ai commi precedenti è disciplinato dal regolamento previsto dal precedente comma 4, prevedendo le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze consiliari.

8. Le indennità spettanti ai Consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla legge. Sono inoltre stabiliti dalla legge e dal regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale i rimborsi spese e le indennità spettanti per l'esercizio delle funzioni amministrative.

9. Il Comune inoltre, nella tutela dei propri diritti ed interessi, può assicurare i propri Amministratori ed i propri rappresentanti contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.

10. Al Consigliere, con proprio provvedimento da parte del Sindaco, può essere conferito la delega ad occuparsi di singole problematiche che prevedano anche attività di analisi e di studio su determinati problemi e/o progetti. Il Consigliere delegato, non ha in ogni capo nessuna potestà autonoma, né delega di firma, né emolumento e/o indennità aggiuntiva, riferendo sui compiti assegnati.

ART. 12 Competenze del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale assicura e garantisce lo sviluppo della collettività attraverso i rapporti di cooperazione con soggetti pubblici e privati, nonché i rapporti di partecipazione previsti dalla legge, provvedendo e coordinando l'assunzione e promozione di iniziative e consultazioni.

2. Il Consiglio Comunale esercita le proprie attribuzioni con l'adozione di atti fondamentali di indirizzo e di controllo politico-amministrativo ed organizzativo. Approva gli indirizzi generali di governo proposti dal Sindaco con apposito documento.

3. Le competenze del Consiglio sono determinate dalla legge.

4. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico-amministrativo dell'organo consiliare.

5. Il Consiglio nomina inoltre le Commissioni in cui è rappresentata la minoranza, assicurandone con criterio proporzionale, la presenza in esse, secondo il criterio aritmetico di arrotondamento. Provvede ancora alla nomina di tutte le Commissioni obbligatorie previste da leggi statali, regionali, secondo la disciplina e modalità previste dalle leggi, dal presente Statuto e regolamenti medesimi.

6. Al Consiglio spetta inoltre di provvedere nelle materie ulteriori previste dalla legge.

7. Il Consiglio esercita l'autonomia finanziaria e la potestà regolamentare nell'ambito delle leggi. Del presente Statuto e del coordinamento della finanza pubblica.

8. Le deliberazioni in ordine agli atti fondamentali determinati dalla legge non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da parte della Giunta Comunale da sottoporre a ratifica consiliare nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

9. Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio deve essere corredata dal parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile degli incaricati di posizioni di lavoro di elevata responsabilità ed autonomia decisionale. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

10. Il Consiglio nell'esercizio delle proprie attribuzioni di controllo e di indirizzo si avvale del Revisore dei Conti esaminandone i rilievi e proposte tendenti al conseguimento di una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione secondo forme di collaborazione previste dal presente Statuto.

ART. 13 Esercizio della potestà regolamentare

1. Il Consiglio Comunale, nell'esercizio della potestà regolamentare, adotta, nel rispetto della legge e del presente Statuto, i regolamenti proposti dalla Giunta per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni, ed ogni altra materia di competenza comunale oggetto di regolamentazione.

2. I regolamenti sono votati nel loro insieme, o su richiesta articolo per articolo e quindi nel loro insieme.

3. I regolamenti, divenuti esecutivi, sono pubblicati all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi ed entrano in vigore dopo tale pubblicazione.

4. Copia dei regolamenti comunali e degli eventuali atti di modifica degli stessi, dopo che siano divenuti esecutivi, è trasmessa a seconda della materia ove previsto, alle competenti autorità per la loro omologazione ove prevista.

ART. 14 Commissioni permanenti consiliari

1. Il Consiglio, può all'inizio di ogni tornata amministrativa, istituire nel suo seno Commissioni Consiliari consultive permanenti composte in relazione alla consistenza numerica dei consiglieri eletti, assicurando con criterio proporzionale la presenza in esse, secondo il criterio aritmetico di arrotondamento, e con diritto di voto, dei rappresentanti di ogni gruppo consiliare costituito secondo le modalità del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

2. Le modalità di voto, le norme di composizione e di funzionamento delle Commissioni sono stabilite dal regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

3. Il Sindaco e gli Assessori possono partecipare ai lavori delle Commissioni, senza diritto di voto, salvo che non siano preposti alla presidenza delle medesime nell'atto di costituzione. Il Consiglio nell'avvalersi di dette Commissioni provvede all'assegnazione per materie riferite ad: affari istituzionali ed amministrativi, bilancio e sviluppo economico, urbanistica ed assetto del territorio, lavori pubblici, servizi sociali e assistenziali, cultura, sport e tempo libero, e da altre assegnazioni ove risultino opportune.

4. Le Commissioni esaminano preventivamente le questioni di propria competenza ed esprimono su di esse il proprio parere concorrendo nei modi stabiliti dal regolamento, allo svolgimento dell'attività amministrativa del Consiglio.

5. Le Commissioni hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e dei membri della Giunta, nonché previa comunicazione al Sindaco, degli incaricati di posizioni di lavoro di elevata responsabilità ed autonomia decisionale dipendenti del Comune.

ART. 15 Commissioni speciali consiliari

1. Il Consiglio, con le modalità di cui all' articolo precedente, ha facoltà inoltre di istituire a maggioranza assoluta dei propri membri, in via temporanea:

- a) commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive ed in generale di esaminare, per riferire al Consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività del Comune;
- b) commissioni di indagini sull'attività dell'amministrazione alle quali i Responsabili degli uffici e/o dei servizi del Comune, hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie richieste;
- c) la commissione per gli adempimenti relativi all'ammissibilità del Referendum comunale previsto dal presente Statuto.

2. Un terzo dei consiglieri assegnati può richiedere l'istituzione di una commissione d'inchiesta, indicandone i motivi, ed essere approvata a maggioranza dei membri del Consiglio.

3. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale determina i tempi e le modalità di funzionamento delle commissioni speciali succitate.

ART. 16 Sessioni del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie, straordinarie, e nei casi d'urgenza, secondo le modalità di convocazione previste dal regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.
2. Le sessioni ordinarie, intese come spazio temporale in cui possono tenersi più sedute, possono svolgersi nel periodo di primavera ed autunno.
3. Le convocazioni del Consiglio Comunale hanno luogo per determinazione del Sindaco o per richiesta scritta di un quinto dei consiglieri assegnati al Comune, che dovranno in quest'ultimo caso, indicare espressamente gli argomenti da trattare.
4. La convocazione su richiesta dei Consiglieri deve aver luogo entro un termine non superiore a venti giorni dalla presentazione della richiesta di cui al comma precedente, a cura del Sindaco. Ove il Sindaco non provveda nei termini, previa diffida provvede il Prefetto.
5. Nei casi d'urgenza su iniziativa del Sindaco, la seduta del Consiglio deve aver luogo entro almeno ventiquattro ore successive dall'atto di convocazione.
6. Il Sindaco convoca il Consiglio mediante notifica dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno al domicilio eletto da ogni singolo consigliere. Tale domicilio può essere assunto in via telematica presso e-mail o altro indirizzo informatico comunicato da ogni singolo Consigliere all'ufficio di segreteria, in osservanza all'articolo 12, comma 1 e 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82 (codice dell'amministrazione digitale - CAD).
7. La convocazione del Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione del Consiglio è disposta dal Sindaco neo eletto nei termini di legge.
8. Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio, determina le norme per la convocazione e funzionamento del Consiglio medesimo.

ART. 17 Decadenza, sospensione e dimissioni dei consiglieri

1. I consiglieri oltre che in occasione dello scioglimento del Consiglio Comunale ai sensi di legge, cessano dalla carica nei casi di incompatibilità previsti dalla legge, e su pronuncia del consiglio. Nel caso di sospensione di un consigliere ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 18 Agosto n. 267 e s.m.i., il Consiglio procede alla temporanea sostituzione, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento.
2. I consiglieri inoltre che non intervengano senza giustificati motivi a 3 (tre) sedute consecutive del Consiglio, sono dichiarati decaduti.
3. La decadenza di cui al precedente comma può essere promossa d'ufficio, anche ad istanza di elettori del Comune, o dal Prefetto. E' pronunciata dal Consiglio almeno 10 giorni dopo l'avvenuta notifica della relativa proposta.
4. La proposta va discussa in seduta pubblica, e votata a scrutinio palese per appello nominale. E' pronunciata quando l'accertamento dei presupposti è approvato dal Consiglio con votazione a maggioranza dei Consiglieri assegnati, compreso il Sindaco non espressamente escluso dalla normativa.
5. E' facoltà di ogni singolo consigliere presentare personalmente per iscritto ed assunte immediatamente al protocollo del Comune, indirizzate al Consiglio, le dimissioni dalla carica, che sono irrevocabili e immediatamente efficaci.
6. Il seggio rimasto vacante per decadenza, sospensione, dimissioni, o altra causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
7. Lo scioglimento del consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco, nonché della Giunta comunale.

ART. 18 Intervento dei consiglieri per la validità delle sedute

1. Il Consiglio delibera con l'intervento di almeno metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune, senza computare a tal fine il Sindaco, e a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi per i quali la legge o il presente Statuto o il Regolamento per il funzionamento del Consiglio, prevedano una diversa maggioranza.

2. Ai fini della verifica dell'intervento dei consiglieri, è riconosciuta la possibilità che le sedute degli organi comunali si tengano anche in via ordinaria in modalità telematica, la cui disciplina è rimessa al regolamento per il funzionamento del consiglio, che comprenda la possibilità di tenere le riunioni dell'organo in videoconferenza, in attuazione al D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 (codice dell'amministrazione digitale - CAD).

2. Quando la prima convocazione sia andata deserta non essendosi raggiunto il numero dei presenti, di cui al precedente primo comma, alla seconda convocazione, che avrà luogo nelle successive 24 ore, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno quattro consiglieri, pari ad un terzo dei consiglieri attualmente assegnati.

ART. 19 Astensione dei consiglieri

1. I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni nei casi previsti dalla legge.

ART. 20 Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono di norma pubbliche, salvi i casi previsti dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

ART. 21 Presidenza delle sedute consiliari

1. Chi presiede l'adunanza del Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni, secondo le modalità disciplinate dal regolamento del Consiglio Comunale.

2. Le adunanze del Consiglio, in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché in caso di sospensione dall'esercizio delle funzioni del Sindaco, sono presiedute dal Vicesindaco ove consigliere comunale, e/o in mancanza, dal Consigliere anziano.

3. La qualifica di Consigliere anziano è acquisita dal Consigliere che abbia riportato il maggior numero di voti quali risultano dalla proclamazione degli eletti.

ART. 22 Facoltà di nomina del Presidente Consiglio

1. A seguito della cessazione dell'attuale mandato amministrativo, è volontà del Comune di Borgo Ticino, Comune inferiore ai 15.000 abitanti, avvalersi della facoltà dell'istituzione del Presidente del Consiglio comunale prevista dall'art. 39, comma 1 e 3 del D.Lgs. del 18 Agosto 2000 n 267 e s.m.i..

2. A tal fine il Consiglio comunale neo eletto, nella prima seduta, subito dopo avere provveduto alla convalida degli eletti, elegge nel suo seno, secondo le modalità stabilite dal regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, il Presidente del Consiglio Comunale.

3. Il Presidente rappresenta il Consiglio Comunale, conformandosi nella sua azione agli indirizzi generali e alle interpretazioni autentiche dei regolamenti comunali deliberati dal Consiglio.

4. L'esercizio delle funzioni di Presidente è disciplinato dal regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, che ne disciplina anche le funzioni vicarie conferite al Consigliere anziano individuato secondo le modalità di legge.

ART. 23 Votazioni e funzionamento del Consiglio

1. Nessuna deliberazione è valida se non viene adottata in seduta valida e con la maggioranza dei votanti, salvo che la legge o il presente statuto non preveda maggioranze qualificate.

2. Le votazioni di norma sono palesi; le deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto ove siano dichiarate espressamente giudizi e qualità morali sulle persone interessate.

3. Per le nomine e le designazioni ove sia prevista la rappresentanza della minoranza, nel numero ad essa spettante, sono proclamati eletti i designati della minoranza stessa che nella votazione hanno riportato maggiori voti, indipendentemente dai voti conseguiti da designati non espressi dalla minoranza medesima.
4. Il Regolamento del Consiglio determina le norme per il suo funzionamento ed i sistemi di votazione.

ART. 24 Verbalizzazione

1. Il Segretario del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio e ne cura la verbalizzazione che sottoscrive insieme con il Sindaco o chi presiede l'adunanza, unitamente alla pubblicazione ed esecutività.
2. Il Consiglio può scegliere uno dei suoi membri a fare le funzioni di Segretario unicamente allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto, con l'obbligo di farne espressa menzione nel verbale specificandone i motivi.
3. Il processo verbale indica i punti principali della discussione e il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta, nonché i nomi degli astenuti.
4. Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constatare il suo voto e i motivi del medesimo.
5. Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale stabilisce le modalità di approvazione del processo verbale e di inserimento in esso delle rettifiche eventualmente richieste dai consiglieri.

ART. 25 Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio Comunale devono essere pubblicate mediante affissione all'albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge. Le deliberazioni del Consiglio diventano esecutive una volta decorsi dieci giorni dalla pubblicazione e possono essere dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi di legge.

CAPO III IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE

SEZIONE I - ELEZIONE DEL SINDACO E NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE

ART. 26 Elezione del Sindaco e nomina della Giunta

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge.
2. La carica di Sindaco può essere ricoperta per il numero massimo di mandati previsti dalle disposizioni di legge.
3. La Giunta, tra cui il Vicesindaco è nominata dal Sindaco con proprio decreto, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, che deve darne comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla sua elezione in sede di convalida degli eletti, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

SEZIONE II - LA GIUNTA COMUNALE

ART. 27 Funzioni e composizione della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nella realizzazione del programma amministrativo, operando attraverso deliberazioni collegiali. Compie gli atti amministrativi che non siano riservati dalla legge al Consiglio, al Sindaco, al Segretario Comunale o agli incaricati di posizioni di lavoro di elevata responsabilità ed autonomia decisionale dipendenti del Comune.

2. La Giunta è composta dal Sindaco e dal numero massimo di assessori previsto dalla legge.
3. La nomina degli assessori può essere conferita dal Sindaco a cittadini anche non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.
4. La carica di Assessore è comunque compatibile con la carica di Consigliere comunale.
5. Gli assessori che non rivestono la carica di Consiglieri possono partecipare alle sedute del Consiglio senza diritto di voto, ed intervenire nelle materie di loro competenza, o se autorizzato, anche in materie di competenza di altri assessori non presenti, nonché qualora sia richiesto il proprio parere dal Sindaco o su richiesta dei consiglieri comunali.

ART. 28 Presidenza della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è presieduta dal Sindaco.
2. In caso di assenza, di impedimento temporaneo o permanente, rimozione, decadenza o decesso le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.
3. In caso di sospensione del Sindaco, ex art.11, comma 1, D.Lgs. n. 235/2012 e s.m.i., che sia pure non assimilabile ad un mero e occasionale impedimento, ma di fatto, costituendo una interdizione giuridica sia pure a titolo di sospensione, le funzioni sindacali per tutto il periodo di ostatività sono rimesse alla competenza del Vicesindaco.
4. Ove analoga sospensione coinvolga contemporaneamente il Vicesindaco, sarà interessata la Prefettura per la nomina di un commissario prefettizio.

ART. 29 Incandidabilità, Incompatibilità ed ineleggibilità

1. Le cause di incandidabilità, incompatibilità con la carica di Sindaco e di Assessore e quelle di ineleggibilità sono stabilite dalla legge.
2. La legge prevede altresì le modalità per dichiarare la decadenza dalla carica di chi si trovi nelle condizioni di cui al precedente comma.
3. L'ufficio di Sindaco e di Assessore è comunque incompatibile con incarichi ed assunzione di consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

ART. 30 Entrata e permanenza in carica

1. La Giunta entra in funzione dalla data di emanazione del decreto sindacale di nomina.
2. La Giunta resta in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.
3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili dopo che sia trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio, con la decadenza della Giunta.

ART. 31 Sfiducia alla Giunta

1. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta del Sindaco, o della Giunta non comporta obbligatoriamente le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la rispettiva Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.
3. La mozione va presentata al Segretario Comunale, perché ne disponga l'immediata acquisizione al protocollo generale dell'Ente, oltre alla contestuale formale comunicazione al Sindaco ed agli Assessori.
4. La mozione viene messa in discussione in Consiglio Comunale a cura del Sindaco, non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla presentazione.
5. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, il Segretario Comunale ne riferisce al Prefetto affinché provveda alla convocazione dei modi e nei termini di legge.

6. La discussione e la votazione della mozione di sfiducia vanno fatti in seduta pubblica. La relativa approvazione a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio comporta lo scioglimento del Consiglio comunale.

7. Il Consiglio, prima di discutere o votare la mozione di sfiducia, non può esaminare alcun altro oggetto, comprese le dimissioni del Sindaco, quelle di oltre la metà dei Consiglieri o anche di uno solo di essi, se intervenute successivamente alla presentazione della mozione.

ART.32 Cessazione di singoli componenti della Giunta

1. Gli Assessori singoli cessano dalla carica per:

- a) Morte;
- b) Dimissioni;
- c) Revoca e decadenza.

ART. 33 Dimissioni dalla carica di Assessore

1. Le dimissioni dalla carica di Assessore sono indirizzate per iscritto al Sindaco, il quale, nel prenderne atto provvede, con suo decreto, alla sostituzione.

3. Le dimissioni devono essere presentate alla Segreteria Comunale perché ne venga disposto il protocollo.

4. Le dimissioni presentate anche oralmente o dichiarate a verbale nel corso di sedute di Giunta o del Consiglio, decorrono dalla data della seduta.

5. Per le modalità di nomina del sostituto si osservano le disposizioni stabilite per la nomina della Giunta.

ART. 34 Revoca degli Assessori

1. Il Sindaco con proprio decreto debitamente motivato può revocare uno o più assessori dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

2. Il decreto di revoca deve essere tempestivamente notificato all'interessato a cura del sindaco.

3. Alla surroga degli assessori revocati si procede a cura del Sindaco con le stesse modalità della nomina.

ART. 35 Decadenza degli Assessori

1. Gli Assessori decadono:

a) quando venga accertata nei loro confronti l'esistenza di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità con la carica di Consigliere;

b) quando venga accertata nei loro confronti l'esistenza di una causa che impedisca l'assunzione della carica di Assessore;

c) in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

2. La decadenza è pronunciata con decreto dal Sindaco nei modi previsti dalla legge

3. Alla surroga degli assessori dichiarati decaduti si procede a cura del Sindaco con le stesse modalità della nomina.

ART. 36 Attività della Giunta

1. L'attività della Giunta, organo ausiliario del Sindaco, è collegiale, fermo restando il conferimento da parte del Sindaco delle attribuzioni e responsabilità ai singoli assessori di cui al successivo art. 43.

2. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità dell'azione e l'attuazione degli indirizzi generali approvati dal Consiglio assumendo la responsabilità diretta nell'amministrazione del Comune.

3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività, e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

4. La relazione di cui al precedente comma è presentata entro i termini di legge dell'anno successivo, cui essa si riferisce, ed è discussa dal Consiglio in occasione dell'approvazione del rendiconto.

ART. 37 Riunioni - Convocazione

1. La Giunta si riunisce tutte le volte che lo ritenga opportuno e necessario il Sindaco, preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti.

2. Tiene le sue adunanze nella propria sede, di norma all'interno del Palazzo Comunale, ma, per comprovate esigenze, può riunirsi anche in altro luogo.

3. E' riconosciuta anche alla Giunta comunale, la possibilità che la convocazione e le sedute siano effettuate in modalità telematica, la cui disciplina è rimessa al regolamento per il funzionamento del Consiglio ove comprensivo della Giunta comunale, che comprenda detta possibilità di tenere le riunioni dell'organo in videoconferenza, in attuazione al D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 (codice dell'amministrazione digitale - CAD).

4. La convocazione può essere fatta anche oralmente.

5. Le adunanze di Giunta sono segrete, salvo la possibilità di far intervenire relatori esterni su specifici problemi.

ART.38 Votazioni

1. La Giunta delibera con l'intervento di almeno metà dei suoi componenti oltre al Sindaco o chi lo sostituisce ed a maggioranza di voti.

2. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, prevale quello del Sindaco o di chi presiede le adunanze.

3. Nel numero fissato per la validità delle adunanze, non vanno computati gli Assessori presenti allorché si deliberi su questioni nelle quali essi od anche i parenti o gli affini entro il quarto grado abbiano interesse.

4. Gli Assessori che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere valida l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

5. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta, deve essere corredata dal parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile del servizio ragioneria, ove necessario. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

6. Il verbale delle deliberazioni della Giunta Comunale è sottoscritto dal Sindaco o da chi legalmente lo sostituisce e dal Segretario Comunale.

ART. 39 Competenze della Giunta

1. In generale la Giunta:

a) compie tutti gli atti di amministrazione e gestione a contenuto generale che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dal presente statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario;

b) riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e ne attua gli indirizzi generali di amministrazione in collaborazione con il Sindaco;

c) svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.

2. Nell'esercizio dell'attività propositiva, spetta in particolare alla Giunta:

a) predisporre il bilancio preventivo ed il rendiconto da sottoporre all'approvazione del Consiglio;

b) predisporre, in collaborazione con le competenti commissioni consiliari se costituite, i programmi, i piani finanziari ed i programmi di opere e lavori pubblici, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione e le eventuali deroghe;

- c) proporre i regolamenti da sottoporre alle deliberazioni del Consiglio;
 - d) proporre al Consiglio:
 - le convenzioni con altri Comuni e con la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative, l'assunzione di pubblici servizi e la forma della loro gestione;
 - l'istituzione dei tributi, nonché la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, di competenza consiliare;
3. Nell'esercizio dell'attività esecutiva spetta alla Giunta:
- a) adottare tutti gli atti e provvedimenti a carattere generale ed istituzionale occorrenti per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;
 - b) l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

ART. 40 Deliberazioni d'urgenza della Giunta

1. La Giunta può, in caso d'urgenza, sotto la propria responsabilità, assumere deliberazioni attinenti alle variazioni al bilancio.
2. L'urgenza, determinata da cause nuove e posteriori all'ultima adunanza consiliare, deve essere tale da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio.
3. Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi dall'adozione dell'atto, a pena di decadenza.

ART. 41 Pubblicazione delle deliberazioni

1. Le deliberazioni della Giunta diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla pubblicazione all'albo pretorio.
2. Le deliberazioni di competenza della Giunta sono, a cura del Segretario Comunale, comunicate ai capigruppo consiliari, contestualmente all'affissione all'albo pretorio.
3. In caso di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente esecutive con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti la Giunta.

SEZIONE III - SINDACO

ART. 42 Sindaco organo istituzionale

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune, a cui compete il potere di conduzione del comune, sia nell'amministrazione, sia nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio.
2. Il Sindaco resta in carica fino alla nomina del successore.
3. Il Sindaco presta dinanzi al Consiglio Comunale, dopo la convalida, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

ART.43 Competenze del Sindaco quale capo dell'Amministrazione

1. Il Sindaco, quale organo responsabile dell'amministrazione del Comune:
 - a) rappresenta il Comune;
 - b) provvede alla nomina e revoca degli assessori, compreso il vice-sindaco, senza alcun condizionamento da parte del Consiglio, a cui le nomine sono semplicemente comunicate;
 - c) provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune, non di competenza del Consiglio, presso enti, aziende ed istituzioni, entro quarantacinque giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;

d) provvede alla nomina degli incaricati di posizioni di lavoro di elevata responsabilità ed autonomia decisionale dipendenti del Comune; convoca e presiede la Giunta; distribuisce gli affari, su cui la giunta deve deliberare, tra i membri della medesima in relazione alle funzioni assegnate e alle deleghe rilasciate ai sensi dell'art. 43;

f) vigila sullo svolgimento delle pratiche affidate a ciascun Assessore e ne firma i provvedimenti anche per mezzo dell'Assessore da lui delegato;

g) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi ed alla esecuzione degli atti;

l) emana ordinanze non contingibili ed urgenti di tutela previsti per legge;

m) rappresenta il Comune in giudizio, sia attore o convenuto; promuove davanti all'autorità giudiziaria, salvo riferirne alla Giunta nella prima seduta i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;

n) coordina, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi impartiti dal Consiglio, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché degli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

4. Il Sindaco, inoltre, esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

ART. 44 Deleghe del Sindaco

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, compreso il vice-sindaco, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti di ordinaria amministrazione relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate, rimanendo di sua pertinenza la firma di tutti gli atti di straordinaria amministrazione.

2. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

3. Le deleghe e le eventuali modifiche devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

4. Nell'esercizio delle attività delegate gli assessori sono responsabili di fronte al Sindaco.

5. L'esercizio delle attività delegate può essere conferita ad un Consigliere per lo svolgimento di singoli problemi e/o progetti, che rimane responsabili di fronte al Sindaco.

ART. 45 Potere di ordinanza del Sindaco

1. Il Sindaco emette ordinanze in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali e comunali.

2. Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

ART. 46 Competenze del Sindaco quale Ufficiale di Governo

1. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandategli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e statistica;

b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e la tutela l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

2. Ove il Sindaco o chi esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al precedente comma, è tenuto a rimborsare al Comune le indennità corrisposte al Commissario eventualmente inviato dal Prefetto per adempimento delle funzioni stesse.

TITOLO III

UFFICI E PERSONALE

ART. 47 Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il comune disciplinerà con apposito regolamento il rapporto di impiego e di lavoro presso l'Ente, la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione dei servizi e degli uffici preposti, in esecuzione delle norme e disposizioni di legge.

2. Il regolamento degli uffici e dei servizi riferito al personale dovrà inoltre disciplinare l'attribuzione al Sindaco delle nomine degli incarichi conferiti a tempo determinato di posizioni di lavoro di elevata responsabilità ed autonomia decisionale dei servizi e degli uffici previsti, secondo criteri di competenza professionale.

CAPO I

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI

ART. 48 Servizi Comunale

1. I servizi comunali, unitamente agli uffici, sono previsti nell'ambito della struttura organizzativa del Comune, che si articola in Aree.

2. Nell'area si individua la struttura organizzativa di massima dimensione presente nell'Ente, finalizzata a garantire l'efficacia dell'intervento dell'ente stesso nell'ambito di una materia o di più materie omogenee, la cui direzione è affidata all'istituzione di posizioni di lavoro di elevata responsabilità ed autonomia decisionale in ragione delle esigenze organizzative dell'Ente.

3. L'Area può articolarsi in "settori e servizi" ed ancora in "uffici" e "unità operative", in ragione delle dimensioni e delle peculiarità professionali previste.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

ART. 49 Disciplina dello status del personale

1. Sono disciplinati con i regolamenti sull'ordinamenti degli uffici e dei servizi previsti, tenendo conto di quanto demandato alla contrattazione nazionale e decentrata, rimanendo le scelte organizzative in capo all'Ente, rispettivamente:

a) gli organi, i servizi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, i principi fondamentali di organizzazione dei servizi e degli uffici;

b) i procedimenti di costituzione, modificazione di stato giuridico ed estinzione del rapporto di pubblico impiego;

c) i criteri per la determinazione delle classificazioni e di identificazione dei profili professionali in ciascuna di esse compresi, in ottemperanza alle previsioni contrattuali;

d) i criteri per la formazione professionale e l'addestramento;

e) i ruoli organici, la loro consistenza e la dotazione complessiva delle classificazioni delle unità di personale previste;

f) le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali;

g) le responsabilità dei dipendenti, comprese quelle disciplinari;

h) la durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e sua articolazione;

i) le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, in ordine all'orario ed alla sede di lavoro prevista;

l) l'esercizio dei diritti dei cittadini nei confronti dei pubblici dipendenti ed il loro diritto di accesso e di partecipazione alla formazione degli atti della amministrazione;

m) le modalità, le condizioni ed i limiti per il rilascio ai dipendenti di autorizzazione all'esercizio di professioni previa iscrizione nei relativi albi.

2. Il dipendente non può comunque svolgere attività lavorative che possono far sorgere un conflitto di interessi con l'Ente.

3. Il personale è inquadrato secondo il previsto sistema di classificazione, in relazione al grado di complessità della funzione ed ai requisiti richiesti per lo svolgimento della stessa ed è collocato in aree di attività.

4. L'organizzazione degli uffici e dei servizi deve basarsi su criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di conoscenza, abilità e competenza professionalità e responsabilità.

5. La dotazione organica dell'area è costituita dalle unità di diversa classificazione e profilo professionale assegnate all'area stessa, integrate e necessarie per il suo funzionamento, unitamente ad una figura di posizioni di lavoro di elevata responsabilità ed autonomia decisionale. L'insieme delle dotazioni di settore, comprensive dei servizi e degli uffici presenti, costituisce la dotazione generale dell'Area, rappresentando nella loro articolazione la struttura organizzativa dell'Ente;

6. In apposite tabelle, relative a ciascuna classificazione, verranno specificate le aree, i profili professionali, le singole dotazioni organiche e il relativo trattamento economico, derivante dall'applicazione dei contratti nazionali di lavoro.

7. La Giunta Comunale recepisce la disciplina giuridica degli istituti del rapporto di impiego quale risulta dagli accordi sindacali.

ART. 50 Incarichi esterni e consulenze

1. Il regolamento riferito al personale dovrà disciplinare il conferimento di incarichi e consulenze esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati per specifiche esigenze cui non può fare fronte con personale in servizio.

2. Tale conferimento potrà riguardare esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei presupposti di legittimità previsti per legge.

ART. 51. Commissioni di concorso

1. L'Amministrazione Comunale garantisce la imparzialità, la neutralità e la trasparenza della commissione giudicatrice dei pubblici concorsi.

2. Le commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici ed interni, ad eccezione di quelle relative all'assunzione del personale tramite la sezione circoscrizionale per l'impiego, per quel che concerne la designazione di competenza del Comune, sono composte da esperti nelle varie discipline, siano essi dipendenti pubblici in servizio non collegati da rapporto di impiego con il Comune o in quiescenza, oppure liberi professionisti, che abbiano i requisiti di competenza e professionalità e siano inoltre forniti dei titoli di studio di grado superiore o almeno uguali a quelli previsti nei bandi di concorso.

CAPO III RESPONSABILITA' DISCIPLINARE DEL PERSONALE

ART. 52. Norme applicabili

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi riferito al personale disciplinerà secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato la responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento di assunzione, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio, in base alla normativa vigente.

CAPO IV SEGRETARIO COMUNALE

ART. 53 Stato giuridico e trattamento economico

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge, unitamente al C.C.N.L. di categoria.

ART. 54 Funzioni del Segretario

1. Il Segretario Comunale, dipendente dal Ministero dell'Interno, è nominato dal Sindaco.
2. Il Segretario, al fine di perseguire gli obiettivi ed i programmi dell'Amministrazione e nel rispetto delle direttive del Sindaco, svolge funzioni di collaborazione, consulenza propositiva, sovrintendenza e garanzia attività di impulso di carattere organizzativo e provvedimentale per assicurare il buon andamento del Comune e concorrere all'imparzialità dell'azione amministrativa.
3. Il Segretario partecipa con funzioni consultive e di assistenza alle riunioni degli organi collegiali del Comune. Ha funzioni di garanzia dell'azione amministrativa del Comune e verbalizza le decisioni degli organi collegiali del Comune.
4. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni degli incaricati di posizioni di lavoro di elevata responsabilità ed autonomia decisionale degli uffici e dei servizi.
5. Roga contratti e autentica scritture private nei quali il Comune è parte, ha interesse o è destinatario.
6. Secondo le disposizioni legislative e regolamentari ha funzioni certificative e concorre ad assicurare la pubblicità e la visione degli atti e dei provvedimenti nonché le informazioni sull'attività del Comune ed il miglior utilizzo dei servizi nell'interesse del cittadino.
7. Il Segretario, per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi precedenti, si avvale della struttura, dei servizi e del personale dipendente.
8. Nei limiti di legge, statutari e regolamentari, il Segretario nell'esplicazione delle proprie competenze di cui ai commi precedenti adotta i necessari atti e provvedimenti esecutivi e di gestione anche a rilevanza esterna.
9. Il Segretario comunale è responsabile degli atti e delle procedure di propria competenza, ed ad esso si applicano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.
10. Il Segretario comunale inoltre partecipa, se richiesto, a Commissioni di studio e/o di lavoro interne del Comune e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne.

ART. 55 - Il Vice Segretario Comunale

Il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi prevede la figura del Vice Segretario, incaricato di posizioni di lavoro di elevata responsabilità ed autonomia decisionale, per coadiuvare il Segretario sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

TITOLO IV

RESPONSABILITA'

ART. 56 Responsabilità verso il Comune

1. Gli amministratori, il Segretario comunale ed i dipendenti Comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di legge e/o obblighi di servizio.

2. Gli amministratori, il Segretario comunale ed i dipendenti predetti, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei modi previsti dalle leggi in materia.

3. Il Sindaco, il Segretario Comunale, gli incaricati di posizioni di lavoro di elevata responsabilità ed autonomia decisionale, che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del comma 1, devono farne denuncia al Procuratore Generale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

4. Se il fatto dannoso sia imputabile al Segretario Comunale o ad un incaricato di posizioni di lavoro di elevata responsabilità ed autonomia decisionale, la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

ART. 57 Responsabilità verso i terzi

1. Gli amministratori, il Segretario comunale ed i dipendenti Comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal Segretario comunale o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3. E' danno ingiusto, agli effetti del primo comma, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'amministratore, il Segretario comunale o il dipendente abbia commesso per dolo o per colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.

4. La responsabilità personale dell'amministratore, del Segretario comunale o del personale dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni, quanto se detta violazione consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento l'amministratore, il Segretario comunale o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

5. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

ART. 58 Responsabilità dei contabili

1. Il Tesoriere ed ogni altro contabile, di fatto o di diritto, che abbia maneggio, a qualsiasi titolo, danaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni Comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del danaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

ART. 59 Prescrizione dell'azione di responsabilità

1. La legge stabilisce in cinque anni il tempo di prescrizione dell'azione di responsabilità, nonché le sue caratteristiche di personalità e di inestensibilità agli eredi.

ART. 60 Pareri sulle proposte ed attuazione di deliberazioni

1. Gli incaricati di posizioni di lavoro di elevata responsabilità ed autonomia decisionale rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi sulle proposte di deliberazione.

2. I medesimi incaricati sono responsabile degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta.

TITOLO V

FINANZA E CONTABILITA'

ART. 61 Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del comune è riservato alla legge.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

ART. 62 Attività finanziaria del Comune

1. La finanza del Comune è costituita da:
 - a) imposte proprie;
 - b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali;
 - c) tasse e diritti per servizi pubblici;
 - d) trasferimenti erariali;
 - e) trasferimenti regionali;
 - f) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;
 - g) risorse per investimenti;
 - h) altre entrate.
2. I trasferimenti erariali sono attribuiti al Comune in base a criteri obiettivi che tengono conto della popolazione, del territorio e delle condizioni socio-economiche nonché in base ad una distribuzione delle risorse che tenga conto degli squilibri di fiscalità locale; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe, adeguando con delibere della Giunta queste ultime con opportune differenziazioni e, per quanto possibile, al costo dei relativi servizi.

Art.63 Amministrazione dei beni Comunali

1. Il patrimonio del Comune è costituito dal complesso dei beni demaniali e patrimoniali e rapporti giuridici attivi e passivi del Comune; esso viene rivisto, di regola, annualmente. Il patrimonio dell'Ente viene aggiornato e gestito secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
2. I beni patrimoniali Comunali devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso previo pagamento di un canone
3. Le somme provenienti dall'alienazione dei beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investire a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o nella estinzione di passività onerose o nel miglioramento del patrimonio.
4. Il Consiglio Comunale delibera l'accettazione ed il rifiuto di lasciti e di donazioni di beni immobili.

ART. 64 Contabilità Comunale: il bilancio

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.
2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e cassa, deliberato dal Consiglio Comunale entro il 31 dicembre, per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità, integrità, veridicità ed attendibilità, del pareggio finanziario, della pubblicità.
3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per missioni, programmi, disgregati in titoli.

4. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte dell'incaricato del servizio finanziario. Senza tale impegno l'atto è nullo di diritto.

ART.65 Contabilità Comunale: il rendiconto della gestione.

1. I fatti gestionali sono rilevati con le modalità previste dalla legge, mediante il rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio ed il rendiconto.

2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 aprile dell'anno successivo.

3. La Giunta Comunale allega al rendiconto la relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore di cui all'art. 67 del presente statuto e l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di competenza.

ART. 66 Attività contrattuale

1. Agli appalti di opere e lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate, alle locazioni, il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti.

2. Le modalità procedurali sono previste dall'apposito regolamento sulla disciplina dei contratti.

3. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dai provvedimenti previsti dalla normativa d'assunti dagli organi secondo la rispettiva competenza.

5. In rappresentanza del Comune nella stipulazione dei contratti interviene l'incaricato di posizioni di lavoro di elevata responsabilità ed autonomia decisionale competente.

ART. 67 Revisione economico-finanziario

1. Il Revisore del conto è eletto dal Consiglio Comunale, a seguito del verbale di estrazione e comunicazione data dalla Prefettura, previa verifica:

- delle cause di incompatibilità;
- degli impedimenti di rieleggibilità;
- del limite all'affidamento degli incarichi;
- dell'eventuale rinuncia.

2. Il revisore dura in carica tre anni, e non può svolgere l'incarico per più di due volte.

3. Le funzioni del revisore sono previsti per legge.

4. Per quel che concerne le norme deontologiche cui devono attenersi il revisore si fa esplicito riferimento a quelle approvate dai rispettivi ordini professionali, all'impossibilità di assumere incarichi o consulenze presso l'Ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso, e al rispetto dei limiti all'affidamento di incarichi di revisore previsti dalle norme vigenti.

5. Il revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta consiliare del rendiconto nei termini previsti dalle norme vigenti.

6. Il compenso base spettante al revisore, da aggiornare ogni tre anni, è fissato con decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero del Tesoro e della programmazione economica in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento del Comune.

7. Per l'esercizio delle proprie funzioni il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune.

8. Il revisore risponde della veridicità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario conservando riservatezza sui fatti e documenti di cui viene a conoscenza per effetto del suo operato.

ART. 68 Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di Tesoreria affidato ad un Istituto di Credito a cui compete:

a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

c) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, nonché dei contributi obbligatori per legge e/o derivanti dalla sottoscrizione di convenzioni.

2. L'Istituto di credito incaricato del servizio di Tesoreria è inoltre tenuto agli adempimenti previsti per legge, unitamente all'osservanza degli obblighi convenzionali assunti a seguito di gara.

ART. 69 Controllo economico della gestione

1. Il controllo di gestione consiste nella verifica dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare con interventi correttivi il rapporto tra costi e risultati. Esso viene effettuato nei modi e tempi previsti dalle normative vigenti e dal Regolamento di contabilità.

TITOLO VI

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

ART. 70 Svolgimento dell'azione amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico secondo le leggi.

2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti incaricati di posizioni di lavoro di elevata responsabilità ed autonomia decisionale, sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dal regolamento sull'accesso e dalle norme di legge.

3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

4. Il Comune nell'ambito delle sue competenze gestisce servizi pubblici.

CAPO I SERVIZI

ART. 71 Servizi pubblici Comunali

1. Il Comune può assumere l'impianto e la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. Il Comune pur godendo della facoltà di scelta relativa al modello gestionale da adottare per i servizi, se svolgere direttamente il servizio o esternalizzarlo, anche tenuto conto della distinzione in Servizi pubblici a rilevanza industriale e Servizi pubblici privi di rilevanza industriale, ritiene fondamentale il richiamo all'art. 113 e 113-bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i..

3. Spetta al Consiglio comunale individuare nuovi servizi pubblici da attivare in merito alle necessità che si presentano nella comunità e stabilire le modalità per la loro gestione.

ART.72. Gestione diretta dei servizi pubblici

1. Il Consiglio Comunale delibera l'assunzione dell'impianto e dell'esercizio diretto dei pubblici servizi nelle forme:

- a) in economia, quando per le modeste dimensioni e per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;
- b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) a mezzo di azienda speciale, anche consortili;
- d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di Società a capitale interamente pubblico alle condizioni previste per legge;

2. Ai servizi pubblici locali si applica la normativa in tema di qualità del servizio pubblico locale e carta dei servizi.

ART. 73 Le aziende speciali

1. Il Consiglio Comunale delibera la costituzione di Aziende speciali, enti strumentali dell'Amministrazione Comunale, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale, e ne approva lo statuto.

2. Organi delle Aziende speciali sono:

a) il Consiglio di Amministrazione, composto secondo la norma statutaria, è nominato dal Consiglio Comunale, fuori dal proprio seno, fra coloro che hanno i requisiti per la elezione a consigliere Comunale e una speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso Aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti. La nomina ha luogo a maggioranza assoluta dei voti, con votazione segreta nel rispetto proporzionale della minoranza, secondo il criterio aritmetico di arrotondamento. Si applicano per la revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione le norme previste dall'ordinamento vigente per la revoca degli assessori Comunali. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni. In caso di dimissioni, vacanza o per qualsiasi altra causa, il Consiglio Comunale provvede alla integrazione del collegio con la stessa procedura prevista per la elezione.

b) il Presidente, nominato dal Consiglio Comunale con votazione separata e segreta, prima di quella degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione.

c) il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale, è nominato con contratto a tempo determinato a seguito di pubblico concorso, pubblica selezione o chiamata diretta, con le modalità stabilite dal regolamento aziendale.

3. L'ordinamento ed il funzionamento delle Aziende speciali è sono disciplinati dal proprio statuto e regolamenti.

4. L'ordinamento ed il funzionamento delle Aziende speciali sono disciplinati oltre che dallo statuto, dai relativi regolamenti di attuazione.

ART. 74 Le istituzioni

1. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di "istituzioni", organismo strumentale per l'esercizio dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, dotato di autonomia gestionale non avente personalità giuridica né potestà regolamentare

2. La qualificazione dei servizi sociali non può che essere definita in base alla esigenza di una organizzazione funzionale ad un obiettivo "senza rilevanza imprenditoriale"; a tal fine per servizi sociali si intendono quello assistenziale, educativo, culturale e similari.

3. Gli organi della istituzione sono:

a) il Consiglio di Amministrazione, composto secondo la norma statutaria, è nominato dal Consiglio Comunale, fuori dal proprio seno, fra coloro che hanno i requisiti per la elezione a consigliere Comunale e una speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso Aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti. La nomina ha luogo a maggioranza assoluta dei voti con votazione segreta nel rispetto proporzionale della minoranza secondo il criterio aritmetico di arrotondamento. Si applicano per la revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione le norme previste dal presente statuto per la revoca degli assessori Comunali. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni. In caso di dimissione o vacanza per qualsiasi altra causa di un membro, il Consiglio Comunale provvede alla nomina con la stessa procedura seguita per la elezione;

b) il Presidente, è nominato dal Consiglio Comunale con votazione separata e segreta, prima di quella degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione.

c) il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale, è nominato con contratto a tempo determinato a seguito di pubblico concorso, pubblica selezione o chiamata diretta, con le modalità stabilite dal regolamento aziendale.

4. L'ordinamento ed il funzionamento dell'istituzione sono disciplinati dal presente statuto e dai regolamenti Comunali.

5. Per quel che riguarda le istituzioni, non sono previste né particolari forme organizzative né una forma regolamentare propria: per esse si fa rinvio alle norme del presente statuto ed a quello regolamentare vigente nel Comune degli uffici e dei servizi.

ART. 75 Il funzionamento della istituzione per i servizi sociali

1. Il Comune con delibera di costituzione dell'istituzione per i servizi sociali adotta gli adempimenti seguenti:

a) conferisce il capitale di dotazione, costituito dai beni mobili ed immobili ed il capitale finanziario;

- b) approva un apposito regolamento per il funzionamento degli organi, delle strutture e degli uffici dell'istituzione;
 - c) approva uno schema di regolamento di contabilità;
 - d) dota l'istituzione del personale occorrente al buon funzionamento e perseguimento degli scopi.
2. Il Comune, con delibera del Consiglio Comunale, determina le finalità e gli indirizzi della istituzione per i servizi sociali, ai quali il Consiglio d'Amministrazione della istituzione stessa dovrà conformarsi.
3. Il Consiglio Comunale ha, altresì l'obbligo degli adempimenti seguenti:
- a) approvare gli atti fondamentali della istituzione di cui all'elencazione dell'art. 114, comma 2 del D.Lgs, 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., salvo quando non riferibile all'istituzione stessa;
 - b) verificare in Giunta prima ed in Consiglio Comunale poi i risultati della gestione sulla base di apposita relazione dell'Assessore competente;
 - c) provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali con il bilancio Comunale.
4. L'istituzione, e per essa gli organi preposti, deve informare la propria attività ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Essa ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
5. Il revisore del conto del Comune esercita anche le sue funzioni nei confronti delle istituzioni.

ART. 76 Società a capitale pubblico

1. Per i servizi riservati in via esclusiva agli Enti Locali in cui la gestione può avvenire anche a "mezzo società a capitale interamente pubblico", qualora si renda opportuna, in relazione alla natura e al servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, si richiama l'art. 4 del D.Lgs. 12.08.2016 n. 175 e s.m.i..
2. Nei limiti dell'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. sopra richiamato, che fissa il divieto generale, per le amministrazioni pubbliche, di costituire, anche indirettamente, società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nonché di acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società, si richiama lo stesso articolo 4 medesimo che elenca le finalità perseguibili dalle amministrazioni mediante le società partecipate.
3. Il Consiglio comunale, può promuovere la costituzione di società, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, o l'adesione a società già costituite nei limiti delle vigenti disposizioni e compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

CAPO II

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE ACCORDI E PROGRAMMA

Art. 77 Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni e la provincia, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. La convenzione non dà origine ad un nuovo soggetto, come avviene per i Consorzi.
4. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio per la realizzazione di un'opera, lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatorie fra i Comuni e le province, previa statuizione di un disciplinare tipo.

ART. 78 Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri comuni e province per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste dal precedente art. 77, commi 2 e 3 del presente statuto, in quanto compatibili. Tra gli stessi comuni e province non può essere costituito più di un Consorzio.

2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio. La convenzione e lo statuto non abbisognano del decreto prefettizio; il decreto é necessario se previsto dalle norme regionali.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al/ai Comune/i degli atti fondamentali del consorzio stesso.

4. L'assemblea del Consorzio è composta dagli enti associati. Il Sindaco o un assessore suo delegato, che può essere anche estraneo al Consiglio, purché in possesso dei requisiti per ricoprire la carica di consigliere, fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

5. La organizzazione del Consorzio va modellata alla stregua delle Aziende speciali in quanto compatibili.

6. In caso di rilevante interesse pubblico la legge dello Stato può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi; la stessa legge ne demanda l'attuazione alla legge regionale.

ART. 79 Unione di Comuni

1. Il Comune può costituire una unione con altri Comuni contermini per l'esercizio di una pluralità di funzioni o di servizi.

2. L'atto costitutivo ed il regolamento dell'unione sono approvati con unica deliberazione consiliare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. Il Consiglio, la Giunta ed il presidente dell'unione sono eletti secondo le norme di legge relative ai Comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'unione.

4. Il regolamento dell'unione può prevedere che il Consiglio dell'unione stessa sia espressione dei Comuni partecipanti e ne disciplina le forme, e contiene l'indicazione degli organi e dei servizi da unificare, nonché le norme relative alle finanze dell'unione ed ai rapporti finanziari con i Comuni.

ART. 80 Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento già previsti in atti fondamentali adottati dal Consiglio comunale che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. A tal fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

3. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale della Giunta Municipale.

4. Qualora l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Comune allo stesso deve essere approvata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

TITOLO VII PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 81 Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune valorizza le libere forme associative, le organizzazioni di volontariato nonché promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale.
2. Il perseguimento degli obiettivi di cui al precedente comma avviene mediante:
 - a) concessione sia di contributi finalizzati sia di locali di proprietà comunale in uso, nel rispetto del regolamento dei contributi e di concessione degli immobili di proprietà comunale;
 - b) rimozione degli ostacoli eventuali che non consentano di esplicare in modo pieno il diritto all'informazione;
 - c) convocazione di riunioni periodiche con le associazioni interessate per discutere singole materie;
 - d) coinvolgimento di rappresentanti delle associazioni in organismi a composizione mista.
3. Le associazioni, le organizzazioni di volontariato e gli organismi di partecipazione per poter intrattenere rapporti con l'Amministrazione dovranno perseguire finalità di interesse collettivo anche se settoriale nonché essere costituite in uno dei modi previsti dalla legge, in specie del terzo settore di cui al D.Lgs. 03 luglio 2017 n. 117 e s.m.i..
4. L'Amministrazione ha l'obbligo di motivare il mancato accoglimento dei pareri formulati dai soggetti indicati al comma precedente quando le scelte amministrative incidono o possono produrre effetti sull'attività dei soggetti medesimi.
5. Possono essere costituiti organismi di partecipazione di cittadini in relazione alle frazioni o quartieri esistenti: in tal caso l'Amministrazione determinerà composizione degli organi di rappresentanza e modalità di consultazione.

ART.82 Consultazioni dei cittadini

1. L'Amministrazione comunale può convocare assemblee di cittadini o di determinate categorie sociali per le seguenti finalità:
 - a) per la formazione di comitati e commissioni;
 - b) per dibattere problemi;
 - c) per sottoporre proposte e programmi.
2. Le modalità di convocazione e di svolgimento delle assemblee dovranno essere rese pubbliche nelle forme più idonee per poter consentire la partecipazione dei cittadini interessati.
3. I risultati delle consultazioni devono essere riportati negli atti del Consiglio o della Giunta Comunale, per quanto di competenza.
4. Le consultazioni devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

ART. 83 Istanze, petizioni e proposte

1. I cittadini residenti nel Comune, con almeno 16 anni di età, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi, possono rivolgere istanze e petizioni, nonché avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi. Le istanze, le petizioni e le proposte devono riguardare argomenti di esclusiva rilevanza locale e di interesse generale. Per le sole proposte è necessario che le stesse siano avanzate da n. 200 cittadini residenti.
2. Le istanze, le petizioni e le proposte vanno presentate alla segreteria comunale ai fini di acquisirle al protocollo.
3. L'ammissibilità delle istanze, petizioni e proposte dal punto di vista formale viene valutata dalla Giunta Comunale, che qualora riscontri l'irregolarità o l'indeterminatezza delle istanze, delle petizioni o delle proposte, inviterà i diretti interessati a sanare tali situazioni.

4. In relazione alle proposte, tra l'Amministrazione Comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale, senza pregiudizio di terzi.

5. La risposta alle istanze, petizioni e proposte deve essere motivato e comunicato agli interessati, a cura del Sindaco, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'acquisizione al protocollo.

ART. 84 Modalità di presentazione delle istanze, petizioni, proposte

1. Nessuna particolare forma è prevista per la presentazione delle istanze, petizioni e proposte, che devono comunque essere formulate per iscritto dagli interessati.

2. Esse devono essere indirizzate al Sindaco, contenere in modo chiaro quanto richiesto o proposto ed essere regolarmente firmate.

3. Le firme devono essere sottoscritte per esteso, riportando i dati anagrafici dei richiedenti con indicazione di un documento di identità, a pena di inammissibilità.

4. Per le associazioni, comitati e similari che presentano istanze e/o petizioni, la firma di sottoscrizione sarà quella del legale rappresentante, nei modi di cui al terzo comma.

ART. 85 Situazioni giuridiche soggettive

1. I singoli cittadini hanno diritto di intervenire per provvedimenti incidenti su diritti soggettivi e interessi legittimi. Analogo diritto è riconosciuto ai soggetti operanti sul territorio a tutela degli interessi diffusi.

2. L'Amministrazione ha l'obbligo di dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale o qualora per il numero dei destinatari tale comunicazione non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, mediante forme di pubblicità idonee, di volta in volta stabilite dall'Amministrazione medesima. Il contenuto della comunicazione è quello previsto dall'art. 8, comma 2, della legge del 7/8/1990, n. 241 e s.m.i.

3. L'informazione è obbligatoria in materia di strumenti urbanistici, di opere pubbliche, di piani commerciali e di ogni altra opera di pubblico interesse.

4. I soggetti di cui al primo comma hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento nonché, entro 30 giorni dal ricevimento o dalla pubblicazione della comunicazione, prevista dal secondo comma, possono presentare memorie scritte, osservazioni, proposte e documenti che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

5. L'Amministrazione, in caso di accoglimento delle osservazioni e delle proposte presentate, può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi ed in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale.

6. Il rigetto delle osservazioni e delle proposte dovrà essere motivato e reso pubblico nelle stesse forme previste per l'avviso del procedimento.

7. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si fa riferimento alle disposizioni contenute nella legge del 7/8/1990 n.241 e s.m.i., in quanto compatibili.

ART. 86 Referendum

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, volti a realizzare il rapporto tra gli orientamenti che maturano nella comunità e le attività degli organi comunali.

2. Non possono comunque essere indetti referendum in materia di:

- di tributi locali e tariffe;

- su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;

- su modifica delle denominazioni delle frazioni o della sede comunale;

- su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo biennio dalla data decorrente dalla proclamazione del risultato.

3. E' fatto divieto di richiedere il referendum nel periodo intercorrente tra l'indizione dei comizi elettorali per altra consultazione e fino al compimento delle operazioni di voto. Il referendum, altresì, non può avere luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

4. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, nonché i cittadini stranieri residenti da almeno un anno nel Comune di Borgo Ticino.

5. L'onere finanziario del referendum è a carico dell'Amministrazione.

6. Soggetti promotori del referendum sono:

a) Il Consiglio Comunale, la cui richiesta sarà valida se votata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati;

b) un numero di presentatori pari a quello previsto per legge per la presentazione delle liste dei candidati per il rinnovo del Consiglio Comunale.

7. Nell'ipotesi prevista dalla lett. b) del precedente comma occorreranno almeno le firme autenticate del 15% degli elettori iscritti nelle liste elettorali. A tal fine verranno rese pubbliche con idonei mezzi, la data di inizio di raccolta delle firme, gli orari ed i luoghi in cui i cittadini interessati potranno recarsi per sottoscrivere la richiesta, il termine finale delle operazioni di raccolta delle firme, che viene fissato in 90 giorni decorrenti dalla data di inizio.

8. L'ammissibilità del referendum nell'ipotesi prevista dalla lett. b) del comma 6 è di competenza di una Commissione composta dal Segretario comunale che la presiede e da n. 2 esperti in materia giuridico amministrativa, di cui uno designato dai gruppi di minoranza, che dovrà verificare, entro 30 giorni dalla conclusione della raccolta delle firme quanto segue:

a) che l'oggetto della richiesta rientri nelle materie per le quali è possibile il referendum nonché soddisfi a principi di chiarezza, semplicità, omogeneità ed univocità in modo da non generare dubbi al corpo elettorale chiamato ad esprimersi;

b) che le firme raccolte siano di cittadini di cui al succitato quarto comma, siano regolarmente autenticate ed almeno nella percentuale richiesta dal precedente comma 7; al riguardo si precisa che per la percentuale deve essere fatto riferimento al numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali al momento della chiusura della raccolta delle firme. La Commissione decide a maggioranza assoluta dei componenti e rimette le proprie decisioni al sindaco che dovrà entro 20 giorni decorrenti dal ricevimento della decisione della Commissione, convocare la Giunta Comunale per le determinazioni conseguenti.

9. La Giunta Comunale dovrà dichiarare inammissibile il referendum recependo le motivazioni comunicate dalla Commissione, o fisserà la data del referendum per una domenica compresa entro 180 giorni dalla data di presentazione delle firme del referendum. Qualora la data, come sopra determinata, coincida con lo svolgimento di elezioni europee, politico-amministrative o referendarie, od anche ai fini di unificare più consultazioni referendarie comunali, dovrà essere rideterminata in un periodo successivo non superiore a 45 giorni decorrenti dalla data di svolgimento delle predette elezioni.

10. Il Sindaco in esecuzione alle determinazioni della Giunta Comunale indirà il referendum la cui data verrà resa pubblica mediante le forme ritenute più idonee che garantiscano comunque la massima pubblicità.

11. Gli elettori potranno esercitare il loro diritto di voto senza necessità di esibire il certificato elettorale ma opponendo la propria firma sulle liste elettorali come prova dell'avvenuta votazione, e previa esibizione della propria idoneità personale.

12. Per le operazioni di votazione si applicano le norme vigenti per il referendum abrogativo.

13. Il referendum è sospeso qualora il Consiglio Comunale, almeno 30 (trenta) giorni prima della data dello svolgimento dello stesso si adegui con propria deliberazione a quanto proposto.

14. Il Sindaco entro 10 giorni dall'ultimazione della votazione proclama il risultato della stessa, dandone notizia con le forme ritenute più idonee.

15. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato il Sindaco pone alla discussione del Consiglio comunale l'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

16. Il recepimento o meno delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

17. Il quesito oggetto del referendum non potrà essere riproposto prima che siano trascorsi due anni decorrenti dalla proclamazione del risultato.

ART. 87 Azione popolare

1. Ciascun elettore del Comune può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

2. La Giunta Comunale, in base all'ordine emanato dal giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del Comune nel giudizio, nonché, in caso di soccombenza, le spese siano a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso.

ART. 88 Pubblicità degli atti amministrativi

1. Gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di norme regolamentari.

ART. 89 Diritto di accesso e di informazione dei cittadini

1. Con apposito regolamento è assicurato ai cittadini del Comune, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi ed è disciplinato il rilascio di copie di atti previo pagamento dei diritti e delle spese derivanti, ove previsti.

2. Il Regolamento, inoltre:

- a) individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti;
- b) detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini informazioni sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine d'esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano;
- c) assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione;
- d) assicura agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni di accedere alle strutture ed ai servizi, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione;
- e) fissa i tempi.

CAPO II DIFENSORE CIVICO TERRITORIALE

ART. 90 Istituzione del difensore civico territoriale

1. Il Comune di Bogo Ticino, nel prendere atto della soppressione del difensore civico comunale, a seguito dell'art. 2, comma 186 lett. a) della legge 23.12.2009 n. 181 2 s.m.i., prevede la possibilità del conferimento delle funzioni mediante convenzione al Difensore civico della Provincia in qualità di *Difensore Civico territoriale*.

2. Il difensore civico provinciale dovrà essere garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.

TITOLO VIII

RAPPORTI CON ALTRI ENTI

Art. 91 Partecipazione alla programmazione

1. Il Comune partecipa alla programmazione economica, territoriale e ambientale della Regione, formula, ai fini della programmazione predetta, proposte che saranno raccolte e coordinate dalla provincia.
2. Il Comune nello svolgimento dell'attività programmatrice di sua competenza si attiene agli indirizzi generali di assetto del territorio e alle procedure dettate dalla legge regionale.
3. La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal Comune con le previsioni del piano territoriale di coordinamento è accertata dalla provincia.

Art. 92 Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali

1. Il Comune esercita l'iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui all'art. 133 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla Regione.
2. L'iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

ART. 93 Pareri obbligatori

1. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche.
2. Il termine, previa motivata comunicazione all'ente locale interessato da parte dell'amministrazione chiamata ad esprimere il parere, è prorogato per un tempo pari a quello del termine originario.
3. Decorso infruttuosamente il termine di sessanta giorni o il termine minore prescritto dalla legge, il Comune può prescindere dal parere.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART 94 Modificazioni e abrogazione dello Statuto

1. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con voti favorevoli di due terzi dei consiglieri assegnati compreso il Sindaco in quanto non espressamente escluso dalla normativa. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, la votazione è ripetuta in successiva seduta da tenersi entro 30 giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto, sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura di cui al primo comma.

3. Lo Statuto dopo l'approvazione del Consiglio Comunale è inviato alla Regione per la pubblicazione nel bollettino ufficiale. Esso è altresì affisso all'albo pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi ed è inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti e per ulteriori forme di pubblicità.

4. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.

5. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello Statuto comporta l'approvazione del nuovo.

ART. 95 Adozione dei regolamenti

1. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale di adeguamento al presente statuto, è approvato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto.

2. Gli altri regolamenti previsti dal presente Statuto, escluso quello di contabilità, sono approvati entro un anno dalla data di cui al comma 1.

3. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui ai precedenti commi continuano ad applicarsi le norme dei medesimi regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto in quanto compatibili.

Art. 96 Entrata in vigore

1. Il presente Statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione e affisso all'albo pretorio Comunale on line per trenta giorni consecutivi.

2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

3. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune.

4. Il Segretario del Comune appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.

INDICE		
Articolo	Titolo	Pagina
	Titolo I - Disposizioni generali	2
1	Comune	2
2	Stemma, Gonfalone	2
3	Territorio	2
4	Funzioni del Comune	2
5	Esercizi delle funzioni del Comune	3
6	Compiti del Comune	3
7	Albo Pretorio	3
	Titolo II - Ordinamento Istituzionale del Comune	
	Capo I - Ordinamento Istituzionale del Comune	
8	Organi	4
	Capo II – Consiglio Comunale	
9	Elezione e composizione	4
10	Durata e carica	4
11	Consiglieri Comunali	4
12	Competenze del Consiglio comunale	5
13	Esercizio della potestà regolamentare	6
14	Commissioni permanenti consiliari	6
15	Commissioni speciali consiliari	7
16	Sessioni del Consiglio	7
17	Decadenza e dimissioni dei consiglieri	7
18	Intervento dei consiglieri per la validità delle sedute	7
19	Astensione dei consiglieri	8
20	Pubblicità delle sedute	8
21	Presidenza delle sedute	8
22	Facoltà di nomina del Presidente del Consiglio	8
23	Votazione e funzionamento del Consiglio	8
24	Verbalizzazione	9
25	Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni	9
	Capo III - Il Sindaco e la Giunta Comunale	
	Sezione I – Elezione del Sindaco e nomina della Giunta comunale	
26	Elezione del Sindaco e nomina della Giunta	9
	Sezione II - La Giunta comunale	
27	Funzioni e composizione della Giunta	9
28	Presidenza della Giunta comunale	10
29	Incompatibilità ed ineleggibilità	10
30	Entrata e permanenza in carica	10
31	Sfiducia alla Giunta	10
32	Cessazione di singoli componenti della Giunta	11
33	Dimissione dalla carica di Assessore	11
34	Revoca degli Assessori	11
35	Decadenza degli Assessori	11
36	Attività della Giunta	11
37	Riunioni Convocazione	12
38	Votazioni	12
39	Competenza della Giunta	12

40	Deliberazioni d'urgenza della Giunta	13
41	Pubblicazione delle deliberazioni	13
	Sezione III - Sindaco	
42	Sindaco organo istituzionale	13
43	Competenze del Sindaco quale Capo dell'Amministrazione	13
44	Deleghe del Sindaco	14
45	Potere di ordinanza del Sindaco	14
46	Competenze del Sindaco quale Ufficiale di Governo	14
	Titolo III – Uffici e Personale	
47	Organizzazione degli uffici e del personale	15
	Capo I - Organizzazione dei servizi e degli Uffici	
48	Uffici comunali	15
	Capo II- Organizzazione del Personale	
49	Disciplina dello status del personale	15
50	In carichi esterni e consulenze	16
51	Commissioni di concorso	16
	Capo III – Responsabilità disciplinare del personale	
52	Norme applicabili	16
	Capo IV – Segretario Comunale	
53	Stato giuridico e trattamento economico	17
54	Funzioni del segretario	17
55	Vice Segretario comunale	17
	Titolo IV - Responsabilità	
56	Responsabilità verso il comune	17
57	Responsabilità verso terzi	18
58	Responsabilità contabili	18
59	Prescrizione dell'azione di responsabilità	18
60	Pareri sulle proposte ed attuazione delle deliberazioni	18
	Titolo V - Finanza e Contabilità	
61	Ordinamento	
62	Attività finanziaria del Comune	19
63	Amministrazione dei beni comunali	19
64	Contabilità comunale: il bilancio	19
65	Contabilità comunale: il rendiconto della gestione	20
66	Attività contrattuale	20
67	Revisione economico-finanziario	20
68	Tesoreria	20
69	Controllo economico della gestione	21
	Titolo VI - Attività Amministrativa	
70	Svolgimento dell'azione amministrativa	22
	Capo I - Servizi	
71	Servizi pubblici comunale	22
72	Gestione diretta dei servizi pubblici	22
73	Le Aziende speciali	22
74	Le Istituzioni	
75	Il funzionamento della istituzione per i servizi sociali	
76	Società per azioni	
	Capo II – Forme associative e di cooperazione accordi e programma	
77	Convenzioni	

78	Consorzi	
79	Unioni di Comuni	
80	Accordi di programma	
	Titolo VII - Partecipazione popolare	
	Capo I – Istituti di partecipazione popolare	
81	Partecipazione dei cittadini	
83	Consultazione dei cittadini	
84	Istanze, petizioni e proposte	
85	Modalità di presentazione delle istanze, petizioni, proposte	
86	Situazioni giuridiche soggettive	
87	Referendum	
88	Azione popolare	
89	Pubblicità degli atti amministrativi	
	Capo II – Difensore Civico Territoriale	
90	Diritto di accesso e di informazione dei cittadini	
91	Istituzione del difensore civico territoriale	
	Titolo VIII - Rapporti con altri Enti	
92	Partecipazione alla programmazione	
93	Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali	
94	Pareri obbligatori	
	Titolo IX - Disposizioni finali e transitorie	
95	Modificazioni e abrogazione dello Statuto	
96	Adozione dei Regolamenti	
97	Entrata in vigore	